COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 197

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

BONOMI ed altri: Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera (878) e CATTANI ed altri: Norme per la coltivazione e cessione della barbietola all'industria zuccherifera. (910) 197

PRESIDENTE . . 197, 203, 204, 205, 208, 209

TRUZZI, *Relatore* 198, 200, 201, 203, 204, 205, 206

CATTANI 198, 205, 207, 208

MICELI 198, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208

DE LEONARDIS 190

GRIFONE 199, 200, 202

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . 201, 203, 204, 208

FERRARI FRANCESCO 202

CACCIATORE 202

BIGNARDI 204

PRINCIPE 206, 208

VETRONE 207, 208

MARENGHI 208

La seduta comincia alle 9,30.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bonomi è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Zugno.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera (878) e dei deputati Cattani ed altri: Norme per la coltivazione e cessione della barbabietola all'industria saccarifera (910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dell'onorevole Bonomi ed altri: « Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera » e dell'onorevole Cattani ed altri: « Norme per la coltivazione e cessione della barbabietola all'industria saccarifera ».

Nell'ultima seduta abbiamo esaurito la discussione generale sui provvedimenti; passiamo ora all'esame degli articoli.

Propongo che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge Bonomi, n. 878. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge Bonomi:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria e il commercio, può determinare all'inizio di ogni campagna agraria il programma annuale di coltivazione delle barbabietole da zucchero e le modalità di attuazione di detto programma, al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di svi-

luppo economico delle zone agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero.

Il controllo degli investimenti a bietola, attraverso la raccolta degli impegni di coltivazione, è demandato all'Associazione nazionale bieticoltori ».

TRUZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, considerata la necessità di contemperare le istanze contenute nelle due proposte di legge, ho formulato una serie di emendamenti che rappresentano in qualche modo un nuovo testo della proposta Bonomi, articolato in maniera da rappresentare le esigenze emerse nel corso della discussione.

All'articolo 1, dopo le parole « il ministro per l'agricoltura e le foreste, con decreto da emanare di concerto », vorrei introdurre le parole « sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi »: vale a dire che i ministri dell'agricoltura e dell'industria emanerebbero il decreto dopo aver sentito le parti interessate.

Inoltre, alle parole « al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di sviluppo economico », propongo di aggiungere la parola « e sociale » ispirata all'articolo 41 della Costituzione.

Infine l'ultimo comma, che, nel testo Bonomi demandava all'Associazione nazionale bieticoltori il controllo degli investimenti a bietola, propongo sia sostituito dal seguente:

« Il controllo degli investimenti a bietola, attraverso la raccolta degli impegni di coltivazione, è demandato ad una commissione nominata con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e composta di un esperto che la presiede, di tre membri in rappresentanza dei bieticoltori e di tre membri in rappresentanza degli industriali saccariferi, rispettivamente designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative o, in mancanza di designazione, indicati dai ministri competenti ».

Queste modifiche riflettono, intanto, delle istanze emerse nel corso della discussione generale e, in secondo luogo, preoccupazioni di carattere costituzionale, perché vogliamo evitare che la legge venga impugnata in quanto lesiva dei diritti dell'iniziativa privata. L'articolo 1, nella nuova formulazone da me predisposta, risulta il seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto di emanare di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi, può determinare all'inizio di ogni campagna agraria il programma annuale di coltivazione delle barbabietole da zucchero e le modalità di attuazione di detto programma, al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero.

Il controllo degli investimenti a bietola è demandato ad una commissione nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria e il commercio e composta di un esperto che la presiede, di tre membri in rappresentanza degli industriali saccariferi, rispettivamente designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative o, in mancanza di designazione, indicati dai Ministri competenti ».

CATTANI. Innanzitutto, entrando nel merito dell'articolo, vorrei che fosse precisata la figura dell'esperto e garantita la sua imparzialità. Così facendo si ovvierebbe agli inconvenienti verificatisi finora per il predominio degli interessi degli zuccherieri su quelli dei bieticoltori. Sono contrario quindi a che la Commissione sia composta di tre rappresentanti degli zuccherieri, di tre rappresentanti dei bieticoltori e che sia presieduta da un esperto così genericamente indicato.

Presenterò, perciò, un emendamento per sostituire la parola « esperto » del secondo comma dell'articolo 1 con le parole « funzionario del Ministero dell'agricoltura o di un magistrato ».

Altro aspetto del problema, sul quale abbiamo sempre insistito, è quello riguardante la ripartizione della superficie da coltivare a bietola nel paese. Nella mia proposta di legge tale compito era affidato ad una Commissione composta dal Ministro dell'agricoltura, dal Ministro dell'industria e dai rappresentanti sindacali delle diverse categorie degli zuccherieri e dei bieticoltori. E mentre nella mia proposta si parlava di un programma impegnativo, nella formulazione Bonomi-Truzzi si parla di un programma assolutamente velleitario. Presento, quindi, un altro emendamento per sostituire le parole « può determinare » con la parola « determina ».

MICELI. Onorevoli colleghi, preannuncio i seguenti emendamenti: 1°) sopprimere le

parole « maggiormente rappresentative » sia nel primo che nel secondo comma di questo articolo 1; 2°) alle parole « bieticoltori » sostituire le parole « produttori agricoli »; 3°) dopo le parole « investimenti a bietole », nel secondo comma dell'articolo, aggiungere le parole « attraverso la raccolta degli impegni di coltivazione ».

In merito all'articolo 1 è necessario fermare la nostra attenzione sul contenuto da dare alla espressione « programma » in quanto solamente quando noi saremo a conoscenza di tale contenuto potremo esprimere un nostro parere sul problema. A quanto presumo di aver capito, anche sulla scorta del testo originario dell'onorevole Bonomi, il programma non sarebbe altro che la fissazione in linea di massima della superficie da coltivare a bietola nell'annata. La parola « programma » non mi sembra molto appropriata in questo senso in quanto in esso non è contenuto alcun impegno circa la quantità di terreno da coltivare a bietola. D'altra parte il programma è una statistica preventiva molto utile in quanto esso serve a determinare la coltivazione a bietola per un'annata. Per questi motivi io condivido il parere espresso dai colleghi della sinistra, i quali si sono dichiarati favorevoli a sostituire alla espressione: « può determinare » l'altra: « determina ». Sul problema della superficie da coltivare non c'è bisogno dell'accordo delle due parti, in quanto esso si inquadra in una visione generale dell'economia agraria nazionale, dei suoi bisogni e delle sue esigenze. Di qui la necessità della determinazione del programma da parte del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e il commercio, sentite – come opportunamente ha aggiunto il relatore – le associazioni nazionali maggiormente rappresentative degli interessi dei bieticoltori e degli industriali saccariferi. Ritengo perciò che il « può », che poteva trovare una giustificazione se alla espressione programma si fosse attribuito il particolare contenuto di clausola contrattuale vincolante, deve lasciare il posto alla espressione più impegnativa: determina ».

Un secondo problema concerne l'espressione: « associazioni nazionali maggiormente rappresentative ». A mio avviso non bisogna lasciare un'eccessiva discrezionalità nella valutazione delle rappresentatività di queste associazioni. Sarei dell'avviso pertanto di abolire la parola « bieticoltori », contenuta nell'espressione, allo scopo di evitare che si possa intenderla nel senso che le rappresentanze devono essere scelte esclusivamente nell'ambito dell'associazione nazionale bieticoltori mentre è logico, secondo il mio parere, permettere che esse siano scelte anche nell'ambito della Confida, dell'associazione nazionale coltivatori diretti, ecc. Sostituiamo quindi alla parola « bieticoltori » le parole « produttori agricoli ».

Circa l'ultimo comma dell'articolo, riguardante il sistema di controllo, io voglio far riferimento al testo originario dell'onorevole Bonomi dando un contenuto alla parola controllo, perché solo in tal modo (a meno che l'onorevole Truzzi non abbia un altro significato da dare a questa parola) permetteremmo all'organo collegiale di passare alla fase esecutiva del programma.

Circa l'aggiunta della parola « sociale » dopo l'espressione: « con le esigenze di sviluppo economico », l'onorevole relatore non ci troverà dissenzienti.

Ove queste modifiche venissero accolte l'articolo 1 potrebbe essere approvato anche con il nostro consenso.

DE LEONARDIS. Prendo la parola per prospettare una particolare situazione che è ora in corso di evoluzione nella coltivazione della bietola. Tale coltura va spostandosi dall'Italia settentrionale a quella meridionale perché qui ha trovato più favorevoli condizioni agronomiche. E questo, indubbiamente, è un elemento positivo per l'economia meridionale. La mia preoccupazione è questa: non vorrei che con questa legge che stiamo per approvare e che dovrebbe stabilire la superficie da coltivare a bietola in tutto il territorio nazionale si possa influire negativamente su questo processo spontaneo e in modo tale da arrestarlo addirittura.

GRIFONE. Sulla questione delle associazioni maggiormente rappresentative sarà bene ottenere dei chiarimenti precisi perché non accada come sempre che il Governo a sua discrezione consideri rappresentative certe organizzazioni e certe altre no. Sia chiaro che noi desideriamo che fra le associazioni maggiormente rappresentative siano incluse non solo l'associazione nazionale bieticoltori, che è soggetta a molte critiche per via del suo funzionamento ed a causa della composizione dei suoi organi direttivi, ma anche le altre organizzazioni sindacali. Voi tutti sapete che proprio l'A.N.B. alcune volte è stata esclusa dal controllo; il che significa che l'associazione nazionale bieticoltori, anche se rappresenta di diritto tutti i bieticoltori, non risponde alle più ovvie esigenze di rappresentatività e di democraticità, e per il modo della

sua costituzione, e per i suoi statuti, e per il fatto che non tutti i bieticoltori hanno nel suo ambito diritto di voto in quanto, se non vado errato, ne sono esclusi i compartecipanti, e infine perché resiste il sistema del voto plurimo.

TRUZZI, *Relatore*. Io non intendo affatto considerare l'associazione nazionale bieticoltori l'unica organizzazione rappresentativa.

GRIFONE. Onorevole Truzzi, allora è bene che si chiarisca che tra le associazioni rappresentative sono considerate quella dei coltivatori diretti, la confederterra, la confagricoltura, cioè anche le associazioni sindacali nazionali. E non ci si venga a paragonare l'associazione nazionale bieticoltori con l'Ente nazionale risi perché proprio questo Ente non rappresenta affatto democraticamente i risicoltori.

Desideriamo assicurazioni precise in merito da parte dell'onorevole relatore e da parte dell'onorevole rappresentante del Governo.

Circa la composizione della Commissione di controllo, proposta dall'onorevole relatore, solleviamo qualche perplessità. Noi vogliamo che questo organismo di controllo funzioni democraticamente e che democraticamente siano sentite le parti interessate. Proprio perché il suo potere è molto limitato desideriamo che esso non venga immiserito ed annullato da criteri discriminatori. Intanto propongo di aumentare da 6 a 10 i membri di questa commissione paritetica. Ci asteniamo in questa sede dall'insistere sulle modifiche che bisognerà apportare allo statuto dell'associazione nazionale bieticoltori.

TRUZZI, *Relatore*. Il collega Cattani ha proposto che si sostituiscano le parole « può determinare » contenute nel primo comma dell'articolo 1, con le parole: « determina ». Per poter rispondere all'onorevole Cattani (e gli risponderò in senso negativo) devo ripetere i concetti che hanno ispirato questo articolo. I presentatori della proposta Bonomi sono partiti dal punto di vista che i Ministri non sempre o comunque debbano stabilire il programma, mentre i presentatori della proposta Cattani erano dell'avviso di fare intervenire i Ministri sempre e comunque. Anch'io sono dell'avviso, naturalmente, che i Ministri debbano intervenire solo in quanto non sia stato possibili concordare il programma tra bieticoltori e zuccherieri. Per il passato è stata seguita sempre questa via. Non si vede perché la si debba abbandonare.

MICELI. Quanto ella afferma non è esatto: la superficie da coltivare a bietola è stata sempre determinata dai Ministri competenti.

TRUZZI, *Relatore*. La novità, onorevole Miceli, consiste in questo: che noi diamo la facoltà ai due Ministri competenti di stabilire per decreto i programmi di coltivazione e le modalità di attuazione della coltivazione stessa. Il relatore desidererebbe che si lasciasse ai coltivatori di bietola ed agli zuccherieri la libertà, e direi anche il diritto di stabilire il programma; solo ove non si riuscisse a stabilirlo all'inizio dell'annata agraria, si renderebbe necessario l'intervento dei due Ministri competenti. Secondo la proposta dell'onorevole Cattani i due ministri dovrebbero emanare il decreto comunque ogni anno. Non posso dichiararmi favorevole alla sostituzione della espressione « può determinare » perché, a mio avviso, con essa si sancisce l'intervento dei Ministri solo nell'ipotesi che ce ne sia la necessità e non in ogni caso. L'intervento dei Ministri, in altre parole, non deve esserci per forza, ma deve essere un intervento che si verifichi soltanto in casi di necessità.

Il collega Miceli poi propone una modifica alle parole: « sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative ». A me sembra che questa sia la formula migliore. Il collega Miceli afferma che con questa espressione si vuole introdurre il principio secondo cui l'unica associazione da sentire sarebbe quella dei bieticoltori mentre, secondo lui, è necessario che vengano sentite anche le altre organizzazioni sindacali. Vorrei far presente all'onorevole Miceli il carattere economico della nostra legge da cui discende che è bene si sentano le organizzazioni sindacali ma è buona cosa soprattutto che si sentano le categorie interessate. La nostra tesi è suffragata dalla esistenza dell'Ente nazionale risi creato dai risicoltori così come i bieticoltori hanno creato l'Associazione nazionale bieticoltori, comprendente i rappresentanti della confagricoltura, della confederterra ecc.; ebbene, quando i Ministri competenti chiamano in causa l'associazione dei bieticoltori, non fanno altro che chiamare in causa i rappresentanti dei bieticoltori. Usando la mia espressione, che mi sembra abbastanza felice, ci si attiene in sostanza al carattere della rappresentanza specifica nel settore della bieticoltura.

L'onorevole Miceli propone inoltre che nel secondo comma dell'articolo 1 si conservi l'inciso, già presente nella proposta di legge Bonomi « attraverso la raccolta degli impegni di coltivazione ». Se l'onorevole Miceli ha la cortesia di ascoltarmi, potrò precisargli le ragioni che mi impediscono di conservare quell'inciso. Nella proposta di legge Bonomi essa

trovava una sua logica collocazione perché tale compito veniva demandato all'Associazione nazionale bieticoltori, la quale si snoda in tante rappresentanze presso ogni zuccherificio. Ma come è possibile demandare lo stesso compito di controllo ad una commissione nazionale composta di sette membri o anche di undici come vorrebbe l'onorevole Grifone?

MICELI. E allora chi lo esercita questo controllo?

TRUZZI, *Relatore*. La commissione caso mai studierà i mezzi per attuarlo ed il Ministro potrà demandare ad essa il compito di sorvegliare l'attuazione del programma.

MICELI. Per poter mantenere in vita l'inciso potremmo aggiungere la parola: « anche », di modo che l'espressione diventerebbe: « anche attraverso la raccolta degli impegni di coltivazione ».

TRUZZI, *Relatore*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare l'inclusione della parola: « anche ».

Circa l'aggiunta dell'aggettivo « sociale » dirò che esso è giustificato dal contenuto del terzo capoverso dell'articolo 41 della Costituzione, il quale dice: « La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ». Altro motivo che giustifica l'inclusione di questo aggettivo è il marcato contenuto sociale che vogliamo dare alla legge, contenuto sociale che costituisce senza dubbio una remora per chi volesse impugnare la proposta di legge dal punto di vista costituzionale.

Il collega De Leonardis si preoccupa che la commissione, così come è composta, che presiede al controllo degli investimenti, possa nella sua azione danneggiare la evidente tendenza della bieticoltura ad espandersi nel Mezzogiorno d'Italia. Escludo questa ipotesi. Questo indirizzo di carattere generale sarà certamente tenuto presente dai ministri competenti; del resto nel testo che si propone non è detto come devono essere fatti i programmi ma vi è detto che i ministri faranno un programma tenendo presenti le esigenze economiche e sociali della nazione. È assolutamente impossibile quindi, che i ministri nell'emanare il decreto danneggino l'Italia meridionale; se non ci sarà bisogno di decreto tanto meglio perché allora ci sarà una espansione naturale della bieticoltura. Ritengo che la preoccupazione dell'onorevole De Leonardis possa considerarsi priva di fondamento.

Circa il problema della nomina dell'esperto, sollevata dall'onorevole Cattani, devo dire che, essendo essa di competenza dei due ministeri ne deriverà che la nomina sarà concordata e la persona scelta sarà evidentemente di gradimento ad entrambi i ministeri.

Escludo che i due ministeri possano suggerire una persona che non sia al di sopra e al di fuori delle due parti.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Mi sembra che il collega Truzzi, nel preparare il nuovo testo dell'articolo 1, abbia tenuto conto soprattutto delle esigenze e del parere espresso dalla Commissione industria, che, in sostanza, può riassumersi nella necessità che nulla si faccia in questo settore senza la collaborazione delle categorie interessate. Inoltre la stessa Commissione ha raccomandato che non si preveda nessun intervento di carattere obbligatorio o facoltativo da parte del Governo se non ci sia stata prima una normale attività da parte delle categorie contrapposte. Per tanto mi sembra che l'articolo emendato proposto dall'onorevole relatore risponda in pieno a queste finalità. È da sottolineare l'opportunità della inclusione, nella prima parte dell'articolo, dell'inciso: « sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei bieticoltori e degli industriali saccariferi »; importante anche la innovazione rappresentata dalla commissione nominata con decreto ministeriale e composta dei rappresentanti delle due categorie, con il compito di controllare l'attuazione del programma.

In merito alle proposte formulate dall'onorevole relatore sono state sollevate alcune eccezioni da parte dei colleghi della estrema sinistra. L'onorevole Cattani ha chiesto che sia precisata la figura dell'esperto e sia resa obbligatoria la determinazione della superficie da coltivare a bietola nel paese. L'onorevole Truzzi ha chiarito le ragioni per le quali non è possibile fin da ora precisare che si tratta di un funzionario ministeriale e tanto meno di un rappresentante di una delle due parti che evidentemente non potrebbe assicurare quella autonomia e quella indipendenza di giudizio che in un caso come questo sono più che necessarie. È evidente che, trattandosi di un esperto da nominarsi con decreto dei due ministri, si deve trattare di una persona che possa offrire garanzia di autonomia e di indipendenza oltre che conoscenza dei problemi del settore.

Ad alcune altre osservazioni che l'onorevole Cattani ha fatto circa l'opportunità di sostituire l'espressione: « può determinare », con l'altra: « determina » è stata data da parte dell'onorevole relatore una adeguata risposta. Noi desideriamo che in questo settore,

come negli altri, un rapporto sia stabilito attraverso i contatti delle categorie interessate e soltanto nel caso in cui non si addivenga a un accordo o si possa produrre un danno oltre che nei confronti delle categorie stesse anche nei confronti dell'interesse generale del paese, possa ritenersi necessario l'intervento del Governo.

L'onorevole Miceli, oltre che associarsi ad alcune osservazioni avanzate dall'onorevole Cattani, ha chiesto che sia precisata la natura del programma, insistendo perché il Governo sia obbligato a predisporre il programma stesso. A me pare che l'espressione « programma », proprio perché non è ulteriormente specificata lascia la possibilità di risolvere, attraverso l'intervento del Governo, i problemi che dovessero sorgere in caso di mancato accardo tra le due categorie. È quindi preferibile lasciare la formulazione proposta dall'onorevole Truzzi.

L'onorevole Grifone ha chiesto una precisazione in merito all'Associazione nazionale bieticoltori. A me sembra non solo che la dizione proposta dall'onorevole relatore (« associazioni nazionali maggiormente rappresentative ») offra il massimo di garanzia possibile per la eliminazione delle preoccupazioni insorte, ma anche che con tale formula si possano contemplare anche possibili future ipotesi. Perciò la proposta dell'onorevole Truzzi merita la nostra adesione.

Circa la proposta avanzata dall'onorevole Miceli relativa alla necessità di esercitare il controllo anche attraverso la raccolta degli impegni di coltivazione, niente devo dire in quanto mi pare che a questa richiesta abbia risposto esaurientemente l'onorevole Truzzi. Posso comunque aggiungere che una siffatta Commissione deve estendere il controllo a tutta la fase di attuazione del programma e non soltanto a una parte; volere specificare tale controllo può significare non solo quasi un restringimento dell'attività di controllo della commissione stessa, ma affidare ad essa soltanto un controllo specifico.

All'onorevole De Leonardis non posso che ripetere quello che ha detto l'onorevole Truzzi. Con la premessa che l'attività bieticola sia lasciata alla libera iniziativa, se vi è un processo di sviluppo di questa coltivazione anche nelle regioni meridionali esso potrà proseguire; questa legge servirà a migliorare la produzione della bietola. Soltanto nell'ipotesi che vi siano i contrasti di cui si parla nell'articolo 1 il Governo dovrà prendere in esame anche le prospettive di sviluppo della bieticoltura nelle varie regioni d'Italia.

Dopo aver risposto a queste obiezioni sollevate dagli onorevoli colleghi, credo che il terreno sia ormai sgombro di ogni perplessità e che ci si possa trovare d'accordo sul testo proposto dall'onorevole Truzzi, con gli emendamenti apportati. Ma una particolare considerazione merita l'ultimo emendamento dell'onorevole Miceli, motivato anche dal fatto che l'inciso che egli vorrebbe introdurre era già presente nella proposta di legge Bonomi. Ora il Relatore ha già detto perché l'emendamento proposto dall'onorevole Miceli non si colloca bene nel nuovo testo. Nel testo precedente, si faceva riferimento alla Associazione nazionale bieticoltori che dispone di una vasta organizzazione periferica ed esercita il proprio controllo anche presso ciascun stabilimento zuccheriero; nel nuovo testo, invece, si prevede una Commissione che agisce sul piano nazionale con compiti di controllo generale ed in questo controllo generale rientra anche quello specifico cui si è accennato, nella ipotesi che si renda necessario esercitarlo. Infatti, ove dovessero sorgere, in materia, eventuali contestazioni ed ove la controversia non potesse essere definita localmente mercè l'opera dei rappresentanti delle parti, sarà ancora la Commissione a intervenire. È quindi inutile, a mio parere, dire esplicitamente una cosa che è già stabilita, anche perché, così facendo, dovremmo esemplificare tutti gli altri casi possibili e finiremmo con il creare una casistica che non potrebbe non attenuare il controllo.

GRIFONE. La cosa che ci preme di più è il punto riguardante il monopolio della rappresentanza. Essa, al contrario di quanto sembra affermare l'onorevole relatore, deve spettare a tutte le associazioni che possano rappresentare gli interessi dei bieticoltori o che comunque inquadrino produttori agricoli.

FERRARI FRANCESCO. Devo ricordare agli onorevoli colleghi, ritornando sul problema della rappresentanza, che proprio in questa Commissione, non molto tempo fa, discutendosi il disegno di legge n. 512 sulla bacologia nazionale, si pervenne ad un ordine del giorno concordato che accreditava il diritto di rappresentanza a « tutte le categorie di produttori agricoli interessati ». Non vedo perché non si possa fare altrettanto in questo caso.

CACCIATORE. Insomma, onorevole Relatore, onorevole Sottosegretario, ammesso per ipotesi che in Italia esista una associazione coltivatori diretti, ha essa diritto alla rappresentanza o no? Se voi rispondete affermativamente a questa nostra domanda, noi rinunzieremo al nostro emendamento, altrimenti

saremmo costretti ad insistere perché nella vostra formula è contenuta una trappola.

TRUZZI, *Relatore*. Ho già espresso il mio pensiero ma voglio ancora una volta ribadire il concetto. Io ho affermato innanzitutto che la rappresentanza deve essere qualificata nel senso che essa deve esprimere gli interessi specifici dei bieticoltori ma non ho inteso dire che debbano essere escluse dall'essere ascoltate altre associazioni rappresentative degli interessi dei bieticoltori. Affermo anzi che questo è auspicabile.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La dizione usata dall'onorevole relatore mi sembra la più larga, la più generica e allo stesso tempo la più comprensiva di tutte. Ed è bene che sia così perché l'organizzazione dei settori produttivi è una organizzazione dinamica alle cui mutate esigenze nel futuro una dizione più ampia potrà meglio adeguarsi. La formula che propone l'onorevole Miceli va al di fuori di questa legge perché in essa si parla del rapporto tra due categorie ben individuate, quali quelle dei bieticoltori e degli industriali zuccherieri e non di un rapporto generico tra agricoltori e industriali. La rappresentanza di agricoltori e di industriali appartenenti a categorie diverse da quella dei bieticoltori o degli zuccherieri non ha ragione di essere in questa legge perché altrimenti noi porremmo in essere una norma contraria agli interessi delle due categorie interessate, che potrebbero ipoteticamente essere rappresentate da persone estranee al loro settore. Non vedo perché l'onorevole Miceli non voglia accogliere una formula così ampia e voglia invece sostituirla con una formula che contiene o può contenere rappresentanze che possono non rappresentare gli interessi delle due categorie in questione.

PRESIDENTE. Poiché si tratta di disciplinare un determinato settore economico, è giusto che, prima degli altri, siano sentiti gli interessati attraverso quelle organizzazioni di categoria che rappresentano i loro interessi.

Di fronte alla richiesta di parte comunista intesa a precisare se questa rappresentanza debba essere affidata ad una o più organizzazioni che tutelano gli interessi dei bieticultori, mi pare che tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo siano stati espliciti: essi, cioè, hanno detto che la rappresentanza deve attribuirsi non ad una sola associazione, ma a tutte le associazioni che interessano i bieticultori.

« Soltanto le associazioni di categoria economica o anche, eventualmente, organizzazioni più vaste? », si chiede l'onorevole Cacciatore. Ed anche a questa domanda mi pare che sia il relatore che l'onorevole Sottosegretario abbiano risposto che quando una qualsiasi associazione organizza anche i bieticoltori, essa deve essere ascoltata.

MICELI. Se non ho capito male, allora, ella, signor presidente dice che l'interpretazione da dare a questo punto in discussione è che si deve trattare di organizzazioni nelle quali ci siano anche i bieticoltori, anche se non esclusivamente i bieticoltori. Se siamo d'accordo su questo punto, noi lo accettiamo, prendiamo atto dell'interpretazione da lei, signor Presidente, testé fornita e chiediamo espressamente che l'interpretazione stessa rimanga consacrata a verbale. Così rimane chiarito che gli interessi dei bieticoltori possono essere rappresentati anche da organizzazioni in cui ci sono bieticoltori, ma non esclusivamente bieticoltori. E ciò è evidente perché altrimenti tutte le associazioni che raggruppano diverse categorie agricole in generale, per poter far parte di questa rappresentanza dovrebbe enucleare nel loro seno un'associazione specifica di bieticoltori.

PRESIDENTE. Mi sembra che tanto l'interpretazione del relatore quanto quella del sottosegretario si debbano intendere nel senso che sono da includere anche le associazioni che non siano formate esclusivamente da bieticoltori, sempre che in esse siano rappresentati i bieticoltori e gli interessi della bieticoltura.

MICELI. D'accordo, ne prendiamo atto. Insisto però sull'inciso relativo alla raccolta degli impegni di coltivazione. E devo dire che le argomentazioni del relatore e del sottosegretario in proposito non mi hanno convinto.

La loro argomentazione fondamentale, infatti, è la seguente: Fintantoché il controllo degli investimenti era demandato solo alla Associazione nazionale bieticoltori, dato che questa aveva una rete periferica organizzata, era logico che la raccolta degli impegni di coltivazione fosse effettuata da detta Associazione, ma una volta che il controllo è demandato ad un comitato tecnico che non ha alcuna ramificazione, questo comitato non può raccogliere gli impegni. Noi, d'altro canto, non diciamo che la raccolta materiale degli impegni debba essere fatta dalla Commissione nazionale ma che, tra i compiti di controllo da essa svolti, entra anche il controllo sulla raccolta degli impegni, ed è questo un suo compito fondamentale.

La Commissione, che non ha una sua rete periferica, logicamente si rivolgerà a vari Enti

per esercitare questa sua mansione. Ciò deve fare anche perché fatto un programma, se non lo si concreta, rimane solo una presunzione statistica. Il controllo del programma è quindi un punto essenziale e deve partire dalla raccolta degli impegni che, se anche non può essere fatta dal comitato, deve tuttavia essere fatta attraverso il comitato.

BIGNARDI. Debbo fare una considerazione generale ed una specifica.

Considerazione generale: normalmente ci si lamenta della mancanza di enti propulsori dei vari settori dell'agricoltura; in questo caso, però, ci troviamo di fronte ad un settore in cui vi è un ente propulsore ed è l'unico che abbia funzionato bene. Noi ora, e questo è l'assurdo, stiamo studiando tutta una serie di limitazioni che servono a rendere non funzionante detto ente.

In questo momento stiamo compiendo un'opera di disfacimento.

Considerazione specifica: dato che vi è una commissione centrale presieduta da un esperto e composta da 10 membri o da 6, questa commissione si darà un regolamento nel quale potranno essere contemplate anche le eventuali funzioni surroganti di altri organismi, ma se noi pretendessimo, in questo momento, di dettare tutto quanto può essere incluso nel regolamento faremmo noi il regolamento, esorbitando così dai nostri compiti.

Per queste considerazioni voterò contro l'emendamento Miceli.

TRUZZI, *Relatore*. Personalmente ritengo ogni aggiunta superflua, comunque per andare incontro all'onorevole Miceli, che ritiene sia necessario specificare gli propongo di modificare il suo emendamento in questo senso: « anche riguardo agli impegni di coltivazione ».

MICELI. Accetto di modificare il mio emendamento nel senso suggerito dal Relatore.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Accetto l'emendamento Miceli modificato dal proponente su suggerimento del Relatore pur conservando le mie riserve sulla sua superfluità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 avvertendo che ad esso è stato presentato un emendamento Cattani per sostituire alle parole: « può determinare », la parola: « determina ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la prima parte del secondo comma dell'articolo 1 fino alla parola: « bietole ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Miceli-Truzzi tendente ad introdurre le parole: « anche riguardo agli impegni di coltivazione ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1 fino alla parola: « bieticoltori » avvertendo che l'onorevole Cattani propone di sostituire la parola: « esperto », con le parole: « funzionario del Ministero dell'agricoltura o di un Magistrato ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Grifone per sostituire alla parola: « tre », la parola: « cinque ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione quanto resta dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Dà lettura dell'articolo 1 nel suo complesso:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per l'industria e il commercio, con decreto da emanare di concerto, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi, possono determinare, all'inizio di ogni campagna agraria, il programma annuale di coltivazione delle barbabietole da zucchero e le modalità di attuazione di detto programma, al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero.

Il controllo degli investimenti a bietole, anche riguardo agli impegni di coltivazione, è demandato ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e composta di un esperto che la presiede, di cinque membri in rappresentanza dei bieticoltori e di cinque membri in rappresentanza degli industriali saccariferi, rispettivamente designati dalle Associazioni nazionali maggiormente rappresentative o, in mancanza di tale designazione, indicati dai Ministri competenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge Bonomi:

« Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera e le relative modalità di liquidazione e di pagamento sono stabiliti, entro il 31 dicembre di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Il prezzo come sopra fissato deve intendersi, a tutti gli effetti, prezzo fermo.

Il prezzo stesso è di diritto inserito nei contratti e l'interessato può ripetere la differenza anche dopo il pagamento ».

Do ora lettura dello stesso articolo quale risulta nel testo predisposto dall'onorevole Truzzi:

ART. 2.

« Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera è stabilito, entro il 31 gennaio di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, avuto riguardo alle altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo articolo.

Il prezzo come sopra fissato deve intendersi a tutti gli effetti prezzo fermo.

Il prezzo stesso è di diritto inserito nei singoli contratti e l'interessato può ripetere la differenza anche dopo il pagamento ».

TRUZZI, *Relatore*. Faccio presente, onorevoli colleghi, che la nuova formulazione dell'articolo si differenzia dalla precedente in quanto l'inciso: « le relative modalità di liquidazione » è stato sostituito con l'altro « avuto riguardo alle altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo articolo ».

Mentre nel testo Bonomi, quindi, si parlava delle altre modalità, nel nuovo testo non ne è fatta menzione e esse vengono rimandate all'articolo 3.

PRESIDENTE. L'onorevole Truzzi propone che, nel determinare il prezzo di cessione, il Comitato interministeriale dei prezzi debba avere riguardo anche alle altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo articolo 3; il prezzo, quindi, e questo è importante, è in dipendenza anche delle altre clausole contrattuali.

Avverto che all'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« *Dopo le parole*: 15 settembre 1947 n. 896; *aggiungere le parole*: con riferimento alla resa reale ».

CATTANI.

« *Al primo comma aggiungere le parole*: e dell'effettivo contenuto in zucchero delle bietole ».

MICELI.

« *Alle parole*: prezzo fermo; *sostituire le parole*: prezzo minimo ».

CATTANI.

CATTANI. Due punti erano soprattutto importanti per noi: la resa reale ed il prezzo fermo; ci sta a cuore soprattutto la questione della resa reale. Abbiamo detto più volte che è una questione morale, di principio; si tratta di far sì che le barbabietole siano pagate per il contenuto zuccherino che effettivamente contengono.

Desiderei che anche l'onorevole Marenghi, esperto in materia, si pronunciasse su questo argomento, anche perché egli si è dichiarato favorevole alla resa reale.

MICELI. Mi rendo conto delle preoccupazioni dell'onorevole relatore e del Governo nell'accettare la formula Cattani che può sembrare voler precorrere gli eventi. Ma tutte le questioni che sorgono per il prezzo delle bietole derivano dal problema della resa reale; è necessario quindi definire la questione.

TRUZZI. *Relatore*. Già ebbi occasione di esprimere le mie perplessità su questi emendamenti, durante la discussione generale.

Con l'articolo 2 si stabilisce di demandare al Comitato interministeriale prezzi la fissazione del prezzo delle bietole tenendo conto delle altre clausole contrattuali; si deve quindi anche tenere conto del guadagno effettivo del bieticoltore. Il collega Cattani sostiene che il Comitato interministeriale prezzi si deve esprimere tenuta presente la resa reale il che presuppone un accertamento materiale della resa reale stessa. Quindi qualora dicessimo, nella legge, che il Comitato prezzi deve pronunciarsi sul prezzo in base alla resa reale, configureremmo nella legge la necessità di accertare la resa reale stessa e dovremmo prevedere lo strumento dell'accertamento con le complicazioni già prospettate. Quale è il nostro pensiero in proposito? Noi badiamo alla sostanza. Debbo anche dire ai colleghi che, per esempio, il Comitato interministeriale prezzi ha fissato il prezzo delle barbabietole

nel 1959 con un notevole miglioramento rispetto all'anno scorso, il che significa che proprio in questa direzione il Comitato prezzi si muove ma nel limite delle cose possibili, senza essere vincolato ad una prescrizione di legge che potrebbe, diventando tassativa, impedire al Comitato interministeriale prezzi di pronunciarsi. Si deve demandare al Comitato interministeriale prezzi la fissazione del prezzo che deve valere come prezzo fermo avuto riguardo a tutte le altre clausole contrattuali e, naturalmente, affidare a detto Comitato, di stabilire il prezzo equo delle barbabietole.

Sono contrario poi alla approvazione dell'inciso proposto dall'onorevole Cattani perché con esso daremmo al Comitato interministeriale prezzi un incarico che forse non è nella sua natura.

Inoltre sono convinto che se noi includessimo nella norma ciò che chiedono i colleghi della sinistra, renderemmo un cattivo servizio ai bieticoltori perché creeremmo – ed i giuristi qui presenti me lo possono insegnare – motivi di perplessità costituzionale. Quando noi diciamo che il C.I.P. fissa il prezzo diciamo una cosa che difficilmente può dare adito a perplessità; quando invece diciamo che fissa il prezzo in base a un dato che noi fissiamo nella legge, e al quale il C.I.P. potrebbe non essersi attenuto nel suo elaborato, noi creiamo dei motivi validi per impugnare di illegittimità l'operato stesso del C.I.P.

In altri termini, con una maggiore precisazione dei compiti attraverso i quali il C.I.P. deve pervenire al suo elaborato, noi non facciamo altro che porre dei limiti a questa elaborazione stessa, che sarebbe facilmente impugnabile qualora fosse poco fedele allo spirito della norma in base alla quale il C.I.P. ha agito. D'altra parte noi sappiamo che attualmente il C.I.P. ha presenti le nostre stesse preoccupazioni e si va avvicinando alla resa reale. Tanto meno è possibile fermarsi a metà strada, come sembra voglia fare l'onorevole Miceli, perché se si vuole adottare un metodo è bene che si approntino gli strumenti idonei ad applicarlo.

MICELI. Questo compito noi lo lasciamo al C.I.P.

TRUZZI, *Relatore*. Onorevole Miceli, il C.I.P. deve avere gli strumenti per poter eseguire ciò che noi gli comandiamo di fare, altrimenti, evidentemente, grosse difficoltà emergeranno al momento dell'entrata in vigore della legge.

MICELI. La nostra richiesta non dovrebbe portare a questa estrema conseguenza. Noi ci siamo limitati a presentare degli emendamenti soltanto sui punti essenziali della legge perché, se avessimo voluto sviscerare a fondo l'argomento, ci saremmo regolati diversamente.

TRUZZI, *Relatore*. Riponendo la nostra fiducia nel C.I.P. e permettendo subito l'entrata in vigore della legge, che rende obbligatorio l'operato del C.I.P., siamo convinti di fare gli interessi della nostra agricoltura, e votando l'articolo imperniato sul prezzo fermo noi in sostanza non facciamo altro che dare maggiore forza al C.I.P. e rendere vincolanti le sue decisioni.

PRINCIPE. Ma noi siamo d'accordo circa la natura vincolante dell'operato del C.I.P.

TRUZZI, *Relatore*. Se noi introduciamo questi nuovi emendamenti, rischiamo di non fare pronunciare il C.I.P. per un altro anno. Quello che prospetto potrebbe essere considerato un caso limite, tuttavia potrebbe però benissimo verificarsi. Sono pertanto molto perplesso e prego i colleghi della sinistra di non insistere nei loro emendamenti.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. È, questa, indubbiamente, la parte più delicata della legge come hanno dimostrato gli onorevoli colleghi Miceli e Cattani.

Dobbiamo ragionare con estrema pacatezza.

La resa in zucchero delle bietole deriva da due fattori: uno agricolo ed uno industriale.

Deriva, nel settore agricolo, da un complesso di cause, ma soprattutto dal tenore zuccherino e dalla maggiore purezza delle bietole, frutto della migliorata e più progredita tecnica colturale e di un più largo ed appropriato impiego di mezzi tecnici.

Nel settore industriale, l'incremento della resa in zucchero deriva dalla adozione di impianti capaci di trasformare il saccarosio contenuto nelle bietole in misura sempre più elevata.

L'incremento percentuale della resa in zucchero delle bietole è da attribuire, pertanto, non soltanto all'agricoltura ma anche all'industria.

Per quanto ha riferimento alla preoccupazione che, verificandosi un ulteriore spostamento del rapporto di resa saccarosio-zucchero, il relativo beneficio vada tutto all'industria e non alla agricoltura o che a questa ultima vada in misura insufficiente, occorre tenere presente che il C.I.P., come nel passato, verificandosi tale circostanza, non mancherà, attraverso le opportune correzioni della tabella delle percentuali di resa, di ristabilire il giusto equilibrio e di garantire all'agricoltore la effettiva attribuzione della intera quota

ad esso spettante per ogni chilo di zucchero prodotto, quota che, in conformità delle decisioni a suo tempo adottate dal C.I.P. stesso, è attualmente di lire 73,71.

Mentre infatti un tempo si partiva da una resa base di chilogrammi 0,7143 di zucchero per ogni chilo di saccarosio, si è poi passati: nel 1938, a chilogrammi 0,7246; nel 1956, a chilogrammi 0,7353; e, recentemente, con provvedimento C.I.P. n. 796 del 5 giugno 1959, a chilogrammi 0,7576. Come è possibile constatare, si è verificato, nel tempo, un progressivo miglioramento della resa base per la determinazione del prezzo a grado delle bietole, prezzo che, come è noto, si ottiene moltiplicando la suddetta quota di lire 73,71 per la percentuale di resa corrispondente alla polarizzazione media generale di campagna di tutte le fabbriche. Con il recente adeguamento della tabella delle percentuali di resa, disposto dal C.I.P., gli agricoltori potranno beneficiare di un maggiore introito annuo di oltre 2 miliardi di lire e quindi percepire ugualmente, anche senza applicare il sistema della resa reale, quanto ad essi dovuto in relazione alla produzione di zucchero ottenuta dalla lavorazione delle bietole.

Resta in facoltà del C.I.P. provvedere ad un eventuale, ulteriore aggiornamento di detta tabella, sulla base dei dati e degli elementi di giudizio che potranno essere acclarati nel corso di ciascuna campagna bieticola.

Con questo sistema, che può essere adattato alle singole situazioni, noi realizziamo le finalità che voi, attraverso l'applicazione del sistema della resa reale, volete perseguire, senza peraltro stabilire una norma la cui attuazione presenta, anche sul piano equitativo, difficoltà di vario genere. Il concetto della resa reale, d'altro canto, va incontro alle difficoltà denunciate dall'onorevole Truzzi circa il modo di realizzazione del controllo, controllo che contrasta con i principî di carattere costituzionale.

È quindi possibile raggiungere lo scopo con maggiore rapidità perché le tabelle si possono modificare facilmente con una procedura già prevista dall'attuale ordinamento e che non è suscettibile di eccezioni di carattere costituzionale. In conseguenza, non comprendo perché si voglia adottare una dizione che incontra notevoli difficoltà.

Ritengo pertanto che la dizione formulata dall'onorevole Truzzi, sia la più rispondente alle finalità che si vogliono perseguire.

MICELI. Vi è una notevole differenza tra l'emendamento da me proposto e l'emendamento Cattani. Il mio emendamento dice: « tenuto conto dell'effettivo contenuto in zucchero delle bietole ». Ritengo superfluo spiegare la differenza tra resa e contenuto. Ciò fuga il timore della presunta ingiustizia di una attribuzione agli agricoltori della maggiore resa che potrebbe derivare da un perfezionamento degli impianti.

Non si commette ingiustizia se si moltiplica il contenuto per un determinato prezzo fisso. Quando nella proposta Truzzi si dice « avuto riguardo alle altre clausole contrattuali » si dà già l'indicazione di come il Comitato interministeriale prezzi deve determinare il prezzo e la questione potrebbe quindi essere trasferita esplicitamente nelle clausole contrattuali.

Ci si deve dare atto che, poiché tutta la controversia si è centrata sulla questione prospettata e poiché l'onorevole rappresentante del Governo ha dimostrato come il Comitato interministeriale prezzi abbia compiuto uno sforzo per tenere conto di quanto da noi viene ora prospettato, non si apporta alcuna innovazione se si stabilisce l'obbligatorietà di un criterio già riconosciuto. Se la maggioranza non crede di poter accogliere la formula da me proposta ci dovrebbe dare, allora, l'opportunità di riflettere sulla sorte di questa legge. Per noi, si tratta di cosa fondamentale e tutti comprenderebbero molto bene, se questa battaglia si svolgesse in un'area più vasta come l'aula, la necessità di introdurre il criterio da me proposto.

CATTANI. Non vedo perché dovrebbe sorgere una questione di incostituzionalità per una cosa evidentemente giusta.

Non vengono da noi richiesti particolari aumenti, si dice solo che le bietole non sono state, fino ad oggi, pagate per l'effettivo contenuto zuccherino che esse avevano e si chiede che vengano pagate per questo effettivo contenuto. È questo un principio di giustizia elementare.

VETRONE. Desidererei conoscere come si determina il contenuto zuccherino. Debbo supporre che ciò avvenga attraverso la polarizzazione.

CATTANI. E attraverso l'accertamento della guardia di finanza.

VETRONE. L'indice polarimetrico non è esatto; il polarimetro, per quanto a me consta, non è uno strumento perfetto ed è per questo che sorge il contrasto.

MICELI. Il contenuto si traduce in resa.

VETRONE. Il Comitato interministeriale prezzi tiene presente il contenuto accertato attraverso l'indice polarimetrico.

MARENGHI. Debbo anzitutto dire che mi sono pronunciato a favore della resa effettiva ed oggi sono dello stesso parere; debbo però convenire che inserire questo concetto nella legge è cosa che suscita in me qualche preplessità.

Debbo riconoscere che le tabelle percentuali di resa sono state notevolmente migliorate dal C.I.P. Debbo quindi dare atto di questa situazione.

Le posizioni della Commissione sono oggi le seguenti: posizione della maggioranza e del relatore: vogliono mantenere ancora la resa convenzionale perché il Comitato prezzi, migliorandola, può avvicinarla alla resa effettiva. È il sistema forse più semplice in quanto il controllo della resa effettiva è cosa complicata.

Abbiamo poi la posizione Cattani: resa effettiva. Le bietole vengono consegnate con quel determinato titolo; si vede quanta è la resa in zucchero e per ogni chilo di zucchero si pagano lire 73, 71.

Posizione Miceli: teniamo conto dello effettivo contenuto in saccarosio; poi l'industriale ne tirerà fuori quel che vorrà e migliorerà i suoi impianti, se vorrà. Il C.I.P. non determinerà più il prezzo dello zucchero prodotto ma il prezzo delle bietole.

VETRONE. A mio parere le posizioni sono invece due soltanto. C'è la posizione del collega Cattani che parla di resa reale, effettiva. Non vi è dubbio che dobbiamo riferirci alla fase industriale se vogliamo rilevare questa resa. Poi abbiamo la posizione Truzzi che, a mio parere, coincide con la posizione Miceli, perché quando l'onorevole Miceli dice: « tenuto riguardo del contenuto in saccarosio », cioè tenuto riguardo di ciò di cui tiene riguardo il C.I.P., non vedo in che cosa più differiscano le due posizioni.

MICELI. Si tratta, per noi, del contenuto effettivo in zucchero.

VETRONE. La differenza è tutta in questo: il numero 13,20 non è stato inventato, ma è stato tratto da un esame degli indici polarimetrici che sono stati rilevati negli anni scorsi. Ora ,il fatto delicato, è che la resa indicata da questi indici è convenzionale, e non può essere diversamente, a meno che non si accetti il criterio proposto dall'onorevole Cattani per pervenire al rilevamento della resa effettiva.

MICELI. Onorevole Presidente, poiché sono stato chiamato in causa, preciserò in due parole il significato della parola « contenuto ». È chiaro che la espressione « tenuto conto del contenuto effettivo » significa la necessità di stabilire la quantità effettiva di zucchero estraibile, cioè a dire la resa reale; in altri termini, in questa espressione è contenuto il giusto criterio della resa.

PRESIDENTE. L'argomento è specificamente tecnico ed occorre quindi che si proceda con la massima cautela nella formulazione e nella specificazione degli articoli.

PRINCIPE. Noi chiediamo che il prezzo sia commisurato alla resa reale e speriamo che presto possano essere superate quelle perplessità che inducono il sottosegretario a non accettare il criterio della resa reale per motivi di pretesa equità tra il settore industriale e quello agricolo. Il ragionamento dell'onorevole sottosegretario in effetti si può così concretizzare: d'accordo che il prezzo dello zucchero deve essere commisurato alla resa reale, però è necessario che essa sia considerata oltre che derivante dal progresso dell'agricoltura, anche da un potenziamento dell'industria trasformatrice dello zucchero. Mi pare che in Italia abbiamo tutti l'interesse di tutelare i bieticoltori e il reddito agricolo in generale in contrapposizione al reddito industriale per un motivo sostanziale; è evidente, infatti, che il reddito industriale in Italia è protetto da circostanza di favore e, se da un punto di vista strettamente tecnico si potrebbe accettare il criterio di equità cui allude l'onorevole sottosegretario, non si può d'altra parte escludere che il prezzo venga commisurato alla resa reale nel senso che, ove debba essere considerato un incremento di prezzo, tale incremento deve giocare a favore del settore agricolo e, in definitiva, del reddito agricolo.

CATTANI. Non vedo come si possa parlare di programma di coltivazione e non si possa invece parlare di resa reale. Del resto stabilire la resa reale non è cosa difficile ed il metodo per individuarla lo si può sempre trovare; essa non danneggerà gli interessi degli industriali ma tutt'al più toglierà loro un soprapprofitto ingiusto.

La mia tesi è in un certo senso la stessa contenuta in un articolo apparso giorni addietro su *Il Popolo*, che io condivido perfettamente.

Se poi si volesse in ultima analisi accettare il suggerimento della commissione industria, si dovrebbe giungere alla fusione delle due proposte di legge, il che significa indubbiamente accettare almeno un punto contenuto nella nostra proposta di legge.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi pare che lo scopo che intendiamo raggiungere, nonostante l'accesa discussione, sia sostanzialmente iden-

tico: cioè assicurare agli agricoltori l'intera quota ad essi riconosciuta dal C.I.P., quale prezzo delle bietole, per ogni chilo di zucchero prodotto.

Per poter aderire alle richieste avanzate dall'onorevole Miceli dovremmo modificare, attraverso l'inserimento di una norma, il sistema in atto.

Presentemente il C.I.P., partendo dal prezzo di un chilo di zucchero, stabilisce la quota dovuta agli agricoltori per le bietole e quella spettante agli zuccherieri per la trasformazione industriale.

Poiché la liquidazione del prezzo ai bieticultori viene effettuata in relazione al contenuto in saccarosio del prodotto consegnato (grado polarimetrico), il relativo prezzo a grado si ricava moltiplicando detta quota agricola (lire 73,71) per la percentuale di resa corrispondetente alla polarizzazione media generale di ciascuna campagna accertata, in contradittorio, presso le fabbriche.

Detta percentuale di resa risulta da una apposita tabella convenzionale, nella quale sono indicate le rese teoriche corrispondenti alle singole polarizzazioni medie di campagna.

Ora in questa procedura si vuole inserire il concetto della resa reale e quella dell'effettivo contenuto. Inserire il concetto della resa reale significa praticamente aggiornare le percentuali di resa stabilite in queste tabelle, ossia dire che, poiché tutti i gli zuccherifici italiani hanno prodotto un quantitativo tot di zucchero, la percentuale di resa reale non è più, ad esempio, dello 0,75 per chilo di saccarosio bensì dello 0,76.

Considerato il fatto che il C.I.P. sin dal 31 dicembre di ogni anno stabilisce il prezzo per la futura campagna in base ai dati ed elementi acclarati negli anni precedenti, e quindi è in grado di apportare eventuali, ulteriori modificazioni alla tabella delle rese convenzionali, non capisco a quale altro procedimento intenda riferirsi l'onorevole Miceli quando parla di contenuto effettivo; non credo tuttavia che egli voglia controllare l'effettivo contenuto in zucchero di ogni singola partita di bietola.

Una cosa mi sembra chiara: lo scopo cui si vuole giungere da entrambe le parti è identico. La differenza consiste solo nel fatto che noi vogliamo arrivarci attraverso una strada che ci consente di realizzare le stesse finalità senza modificare il vecchio sistema, voi introducendo un nuovo dettato che darebbe certamente luogo a quelle difficoltà che sono state già ampiamente illustrate.

Ritengo che la proposta Miceli sia pertanto da escludere e che si possa ricorrere invece ad una formula che può essere questa: il C.I.P., nel determinare i nuovi prezzi, deve tener conto anche dell'incremento della resa saccarosio-zucchero. Mi pare che, in fondo, questo sia lo scopo che i colleghi si prefiggono raggiungere. Si tratta, in definitiva, di trovare la formula migliore che possa esprimere questo concetto nel testo legislativo. Non posso quindi accettare gli emendamenti così come sono stati formulati.

PRESIDENTE. Mi pare che questa discussione sia altamente tecnica e ciò è emerso dai vari interventi succedutisi. Anche io penso che gli emendamenti proposti farebbero nascere talune preoccupazioni di carattere costituzionale; e ritengo che se si dovesse insistere sulla resa reale sarebbe necessario che la questione venisse sottoposta di nuovo all'esame della Commissione industria. Mi sembra impossibile andare quindi avanti per ora nella discussione, che presenta notevoli difficoltà; rinvio ad altra seduta il seguito della discussione stessa.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI